



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. BUSINCO"

LICEO SCIENTIFICO - LICEO LINGUISTICO - ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Via Businco, 31 - 08044 J E R Z U

TEL. 0782 70255 - 71030

E-mail: NUIS006008@ISTRUZIONE.IT PEC: NUIS006008@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito istituzionale: <http://www.istitutobusinco.edu.it>

Codice Fiscale: 91005640916 – Codice IPA istsc_nuis006008 – Codice Univoco Ufficio UFQC62

Prot. n. 9024 3.3.f

Jerzu, 17/09/2021

Circ. n. 14

Al personale scolastico
p.c. al RSPP
p.c. Al Medico Competente
Loro sedi

Oggetto: Fragilità e attivazione sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 - giudizi di idoneità, idoneità con prescrizioni e inidoneità temporanea in relazione al contagio.

L'art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020, i cui effetti sono prorogati fino al 31/12/2021, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell'età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

L'attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come "fragili" ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più comorbilità, valutate anche in relazione dell'età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

Si ricorda che "il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio" (estratto da "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", a cura di Ministero dell'Istruzione, Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Veneto e Regione Emilia-Romagna).

Tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengono di essere in condizioni di fragilità, dovranno richiedere al Dirigente Scolastico, preferibilmente entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente documento, di essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente / medico del lavoro INAIL.

La richiesta dovrà pervenire all'indirizzo di posta elettronica dell'Istituto nuis006008@istruzione.it e dovrà essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Contenuti del giudizio medico-legale

All'esito della visita del Medico Competente / Medico del lavoro INAIL potranno derivare i seguenti esiti illustrati sinteticamente nella nota MI 1585 del 11/09/2020:

a. Idoneità:

b. Idoneità con prescrizioni:

c. Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio.

Il medico esprime il proprio giudizio di idoneità acquisita descrizione dettagliata da parte del Dirigente Scolastico circa la mansione svolta dal lavoratore, circa l'ambiente di lavoro dove presta attività, circa le misure di prevenzione e protezione adottate nel DVR. Fornisce, in esito idoneità con prescrizioni, in via prioritaria indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Considerata la complessità della materia, si chiede di valutare anche l'ipotesi di un colloquio con il proprio Medico di Medicina Generale per un parere circa l'opportunità di presentare la richiesta di sorveglianza sanitaria eccezionale o ricorrere ad altri uffici di tutela come ad esempio quelli previsti dall'art. 26 c.2 e c.2bis del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Riferimenti normativi:

D.L. n. 18/2020

D.L. n. 34/2020

Nota MI 11 settembre 2020 n. 1585

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alessandro Bianco

*Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*